

COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CIG ZD22DE5102

IL RESPONSABILE DELL'AREA I - SERVIZI

Visto l'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002, comma 25, che consente di stipulare convenzioni con Associazioni sportive dilettantistiche e/o Enti di promozione sportiva per l'affidamento della gestione di impianti sportivi;

Vista la legge regionale 19.06.2012, n. 27, avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000", come modificata dalla legge regionale n. 15 del 7 giugno 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21/11/2019 è stato approvato il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", ai sensi della L.R. n. 27/2012 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 04/08/2020 ad oggetto "Concessione in gestione a terzi dell'impianto sportivo denominato "Arena dei pini" sito in Campli – Atto di indirizzo":

Vista la determinazione a contrarre Registro di settore n. 204 del 04/08/2020, con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato "Arena dei pini" sito in Campli, ed è stata altresì approvata la documentazione di gara;

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivi comunale "Arena dei Pini" come descritto ed identificato nella relazione tecnica allegata allo schema di convenzione.

1. OGGETTO

L'Amministrazione comunale intende affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale sopra descritto, che sarà regolata da una convenzione, secondo lo schema approvato con la citata

deliberazione di della Giunta Comunale n. 101 del 04/08/2020 che si allega al presente atto (*allegato* 1).

Ai fini dell'affidamento in concessione si stabilisce in € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) il canone minimo annuo che l'Amministrazione Comunale intende percepire.

2. OBIETTIVI

La concessione ha come principali obiettivi:

- garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- assicurare il buon funzionamento dell'impianto con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
- migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto e razionalizzare le risorse disponibili;
- coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
- stimolare e sviluppare la domanda di sport;
- individuare la piena e totale responsabilizzazione del concessionario;
- tutelare e qualificare il valore patrimoniale dell'impianto.

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Campli, Piazza Vittorio Emanuele II, 64012 Campli (Te) – Area I - Servizi.

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Lorenza De Antoniis.

Per ulteriori informazioni, chiunque interessato può rivolgersi al RUP via mail info@comune.campli.te.it o alternativamente l.deantoniis@comune.campli.te.it .

Inoltre, l'avviso con i relativi allegati è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.campli.te.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27/2012 e all'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) soggetti di cui al punto a) che svolgono discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della concessione in gestione avrà la durata di anni sei.

Decorsi i suddetti termini la concessione non è rinnovabile tacitamente.

Previa verifica della volontà delle parti e conseguente approvazione con apposito atto deliberativo, sarà possibile concedere la proroga del termine di scadenza della concessione in gestione per ulteriori quattro anni.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nello schema di convenzione approvato con deliberazione della giunta comunale n. 101 del 04/08/2020, a cui si rimanda integralmente, ed in particolare all'art. 9.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria meglio descritte all'art. 10 della citata convenzione.

Per quel che concerne la manutenzione straordinaria la stessa resta a carico del Comune, fermo restando quanto previsto all'art. 10 della convenzione relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati in regime di urgenza, che possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente purché debitamente autorizzati con i relativi limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

7. RAPPORTI CON IL COMUNE DI CAMPLI

I rapporti con il Comune di Campli saranno disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti il cui schema è stato debitamente approvato dalla Giunta comunale, che si allega al presente avviso. L'impianto inoltre dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito all'art. 15 della suddetta convenzione.

L'Amministrazione comunale ha diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto.

8. VERIFICA DEI REQUISITI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La verifica dei requisiti dei richiedenti e la valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita commissione all'uopo nominata.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, quale somma delle seguenti distinte valutazioni:

- Punteggio per i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, L.R. 19.06.2012 n. 27, e articolo 12, comma 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali:
 Punteggio per progetto tecnico di gestione, complessivamente:
 Punteggio economico per importo canone offerto, complessivamente:
 10/100 punti max:
 10/100 punti max.
- L'Amministrazione comunale, per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si baserà sui seguenti elementi di valutazione e con l'attribuzione del punteggio di seguito specificato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1.Punteggio per i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, L.R. 19.06.2012 n. 27,	40
e articolo 12, comma 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli	
impianti sportivi comunali:	
a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività	10
sportive in esso praticabili:	
a.1) punti 10 piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle	
attività sportive in esso praticabili;	
a.2) punti 4 parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle	
attività sportive in esso praticabili;	
a.3) punti 0 nessuna rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle	
attività sportive in esso praticabili;	
	1.0
b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con	10
preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza	
dell'impianto stesso:	
b.1) punti 10 per soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza	
dell'impianto stesso;	
b.2) punti 5 per soggetti che hanno sede legale in un altro Comune.	
c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi	4
nell'impianto:	
c.1) punti 4 per soggetti che hanno più di 50 tesserati;	
c.2) punti 2 per soggetti che hanno un numero di tesserati tra 20 e 49;	
c.3) punti 0 per soggetti che hanno un numero massimo di 19 tesserati.	
d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili:	2
d.1) punti 3 se tale attività è stata svolta;	
d.2) punti 0 se tale attività non è mai stata svolta.	
e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo:	2
e.1) punti 2 se l'anzianità è superiore a tre anni;	
e.2) punti 1 se l'anzianità è inferiore a tre anni.	
f) livello di attività svolta:	3
f.1) punti 3 se l'attività è agonistica;	

f.2) punti 1 se l'attività è amatoriale;	
g) esperienza nella gestione di impianti sportivi:	2
g.1) punti 2 se esperienza nella gestione di impianti sportivi attinenti a quello da	
gestire;	
g.2) punti 0 nessuna esperienza nella gestione di impianti sportivi	
h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori:	3
h.1) punti 3 attività svolta con istruttori qualificati.	
h.2) punti 0 attività svolta senza istruttori o con istruttori non qualificati;	
i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione	2
sportiva riconosciuti dal Coni:	
i.1) punti 2 anzianità superiore a 20 anni.	
i.2) punti 0 anzianità fino a 20 anni;	
j) anzianità di iscrizione al registro Coni:	2
j.1) punti 2 anzianità superiore a 20 anni.	
j.2) punti 0 anzianità fino a 20 anni;	
2. Punteggio per progetto tecnico di gestione	
Il giudizio sarà espresso sulla base della rilevanza della proposta in relazione	50
alla presenza di significativi e consistenti elementi migliorativi.	
La commissione valuterà le proposte e applicherà i corrispondenti punteggi	
sulla base di elementi oggettivamente valutabili e tecnicamente adeguati.	
Il punteggio attribuito risulterà dalla media aritmetica dei punteggi assegnati dai	
singoli commissari.	
a) Progetto tecnico di gestione con riferimento al piano operativo di utilizzo	20
Descrivere la proposta progettuale circa l'utilizzo dell'impianto.	
b) Progetto tecnico di gestione con riferimento al piano operativo di	20
manutenzione/migliorie.	
Descrivere la proposta progettuale circa gli interventi di manutenzione/migliorie che	
si intendono realizzare.	
c) Progetto tecnico di gestione con riferimento alla metodologia di controllo	10
e verifica del servizio offerto.	
Descrivere la proposta progettuale circa le misure che si intendono attivare per	
valutare e controllare la qualità del servizio offerto.	
3. Punteggio per canone annuo offerto per la gestione	10
Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il massimo rialzo.	
Per le altre offerte si procederà all'assegnazione del punteggio secondo la	
seguente formula:	
10 x valore singola offerta	
valore massima offerta	
Base d'asta: € 750,00. Non saranno ammesse offerte in diminuzione sulla base	
d'asta.	
TOTALE (1+2+3)	100

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

A parità di punteggio, nel caso in cui uno dei concorrenti abbia sede legale nel Comune di Campli, l'affidamento avverrà in suo favore. Nel caso in cui i concorrenti a parità di punteggio abbiano entrambi sede legale nel Comune di Campli, o abbiano entrambi sede legale in un altro Comune, l'affidamento avverrà in favore di colui che ha proposto il canone annuo più alto; in caso di ulteriore parità prevale il richiedente con il maggior numero di tesserati; in caso di parità del numero di tesserati prevale l'anzianità di affiliazione.

9. ENTRATE E TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività sportive sono del concessionario. Il Concessionario propone tariffe diversificate e/o agevolazione delle stesse per i soggetti singoli o associati particolarmente svantaggiati e le istituzioni scolastiche.

Il Concessionario, previo accordo con l'Amministrazione, stabilisce condizioni agevolate e/o gratuite per i cittadini residenti nel Comune di Campli.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto ad assicurare ed informare gli utenti sulle modalità d'uso dell'impianto sportivo con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 19 dello schema di convenzione a cui si rinvia.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti:

- a) che si troveranno in una delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso pubblico; l'inesistenza delle predette cause di esclusione va attestata mediante dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato;
- b) che risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione alla data di scadenza dell'avviso.

É inammissibile la presentazione di autonome offerte da parte di singoli che risultino far parte di un raggruppamento pena l'esclusione dalla selezione sia del singolo che del gruppo.

11. RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

- Il Concedente provvede alla risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:
- a. grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b. realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
- c. mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
- d. indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione; e. aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
- e. non fruibilità prolungata dell'impianto e/o di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto sportivo tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata;
- f. rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- g. mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentiti eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.) si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo ed il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'Ufficio ed a spese del Concessionario.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, individuata sulla base del miglior punteggio ottenuto a seguito della verifica dei requisiti ed elementi di valutazione di cui al punto 8.

Il plico contente l'offerta e la documentazione di seguito indicata deve essere indirizzato al Comune di CAMPLI –Piazza Vittorio Emanuele II– 64012 CAMPLI (TE) e deve pervenire, pena l'esclusione, per posta, a mezzo di raccomandata A/R o mediante presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campli in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00) <u>entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 Agosto 2020</u>.

Il plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, e deve recare all'esterno, oltre alla denominazione del mittente, l'indirizzo della sede legale, del numero di telefono e di fax, la seguente dicitura "OFFERTA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ARENA DEI PINI ".

Il plico dovrà contenere n. 3 buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

➤ Istanza di ammissione, redatta in lingua italiana (allegato 2), sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente dichiara i propri dati, la sede legale, il tipo di attività svolta e che la società/associazione non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concorrente dovrà dichiarare altresì:

- di aver piena conoscenza di tutte le condizioni dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione e di accettarle tutte senza eccezione alcuna;
- di essere in possesso della partita IVA n. _ e del codice fiscale n. _ e l'eventuale iscrizione ad una Federazione Sportiva Italiana;
- di essere a conoscenza della consistenza, dello stato di conservazione e dell'ubicazione dell'impianto;
- di essere in regola con i pagamenti relativi a tasse, imposte o canoni nei confronti del Comune di Campli;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità;
- > Statuto dell'associazione e/o atto costitutivo da cui risulti la natura giuridica del partecipante e l'attività esercitata.

"Busta B" - OFFERTA TECNICA dovrà contenere:

- Autocertificazioni rese ai sensi della legge 445/2000 e s.m.i. su modello *allegato 3* relativamente agli aspetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 27/2012 e articolo 12, comma 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, che saranno valutati con i punteggi stabiliti all'art. 8) "Verifica dei requisiti ed elementi di valutazione";
- ➤ Progetto di gestione, che illustri gli interventi che si intendono realizzare presso l'impianto sportivo al fine di migliorarne la funzionalità e la qualità del servizio che saranno valutati con i punteggi stabiliti all'art. 8) "Verifica dei requisiti ed elementi di valutazione";

"Busta C" - OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:

Offerta redatta in carta semplice, in lingua italiana (*allegato 4*), con l'indicazione della somma offerta, così in cifra come in lettere, a rialzo sul canone minimo posto a base d'asta di € **750,00 annuo**, ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente. Non saranno ammissibili offerte in diminuzione.

13. APERTURA OFFERTE

La Commissione giudicatrice si riunirà in **seduta pubblica** presso la sede comunale, il **giorno 24/08/2020 alle ore 10:00** e procederà all'apertura delle offerte e alla verifica della documentazione amministrativa.

Quindi, **in seduta riservata**, procederà all'attribuzione dei relativi punteggi sulla scorta dei criteri di massima stabiliti nel presente avviso.

Infine, in seduta pubblica, procederà:

a) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

- b) all'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica;
- c) alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun parametro indicato al punto 8 del presente avviso.

Ove sia necessario procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche della documentazione presentata, la Commissione si riserva la facoltà di convocare una o più ulteriori sedute di gara, da tenersi successivamente alla ricezione dell'eventuale documentazione richiesta.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante successivamente procederà a **richiedere al primo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione**, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e alla verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarla, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Sono ammessi ad assistere alle fasi sopra descritte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

14. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO ALLA STRUTTURA

I concorrenti dovranno rilasciare dichiarazione circa la conoscenza della consistenza, dello stato di conservazione e dell'ubicazione della struttura e degli impianti. Il sopralluogo potrà essere effettuato con un dipendente dell'ufficio tecnico comunale previo contatto telefonico con il Responsabile del Procedimento.

15. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 04 agosto 2020.

Il Responsabile Area I - Servizi f.to Dott.ssa Lorenza De Antoniis

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CMPLI, DI PROPRIETÀ COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 27 DEL 19/6/2012 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. 21 DEL 21/11/2019.

L'anno duemila, il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Campli,
TRA
nato a il
E
nato ail quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva
Premesso che:
• l'art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha stabilito che, "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale, non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via

- l'art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha stabilito che, "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale, non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e le regioni disciplinano con proprie leggi le modalità di affidamento";
- la Legge della Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012, come modificata dalla L.R. n. 15/2013, emanata in esecuzione del citato art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;
- la sopra citata Legge Regionale dispone che i soggetti affidatari della gestione vengano individuati mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base di specifici requisiti ai quali devono essere attribuiti punteggi omogenei e proporzionati;
- deve comunque essere sempre garantita a tutti i cittadini l'apertura degli impianti, la salvaguardia degli stessi, il rispetto degli standard tariffari da prevedersi per l'uso delle strutture, nonché la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione del loro utilizzo;

Considerato che con determinazione del						n in d	ata	, a s	eguito di	
espletamento	di	procedura	ad	evidenza	pubblica,	si	aggiudicava	l'affidamento	in	gestione
dell'impianto	spoi	rtivo "Arena	ı dei	Pini" ubio	cato nella z	ona	del Fondoval	le di Campli, di	pre	oprietà
comunale, all	asso	ociazione				., co	ome sopra ger	eralizzata;		

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Campli concede a, che accetta, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo "Arena dei Pini" ubicato nella zona del Fondovalle di Campli, di proprietà comunale, nel rispetto deivvvvvvvv principi generali relativi ai contratti pubblici.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende:

- a) per impianto sportivo, un luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativa;
- c) per canone, la somma annuale che il Concessionario versa al Concedente per la gestione dell'impianto;

Art. 3 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Gli obiettivi che il Concedente intende perseguire sono:

- 1) garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- 2) assicurare il buon funzionamento dell'impianto con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
- 3) migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto e razionalizzare le risorse disponibili;
- 4) coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
- 5) stimolare e sviluppare le attività sportive.

L'obiettivo della convenzione consiste nell'affidamento della gestione degli impianti per finalità sportive e sociali in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al registro nazionale del CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro, alle discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, ai consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui sopra, anche se ancora non costituiti, nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.

Art. 4 – CANONE MINIMO

Il primo canone, calcolato in proporzione al periodo temporale di riferimento su base annua, decorre e viene corrisposto entro gg. 30 dalla firma della presente convenzione pena nullità della stessa.

Per tutta la durata della concessione il canone annuo è fissato in € (oltre IVA se dovuta), come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario gestore in fase di selezione, ed è corrisposto al Concedente anticipatamente entro e non oltre il di ogni anno, senza eccezioni o riserve.

Per ogni ritardato versamento del canone superiore a tre mesi dalla scadenza del pagamento, sono applicati gli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base all'incremento dell'indice ISTAT per prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

Art. 5 – PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO – MIGLIORIE

L'impianto sportivo che viene concesso in gestione è dettagliatamente descritto nella relazione tecnica elaborata dal Responsabile del competente ufficio comunale ed allegata alla presente convenzione.

L'area di gioco, gli immobili, le aree scoperte destinate a verde, l'area camper attrezzata per la ricarica e lo smaltimento dei reflui, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte dell'impianto, sono consegnati nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano alla data del verbale di consegna.

Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che l'impianto sportivo ed ogni eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata previa autorizzazione, sono e diverranno

di piena ed esclusiva proprietà del Concedente.

Art. 6 - DURATA

L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, non rinnovabili tacitamente; previa verifica della volontà delle parti e conseguente approvazione con apposito atto deliberativo, sarà possibile concedere la proroga del termine di scadenza della concessione in gestione per ulteriori quattro anni.

Decorso il suddetto termine la concessione non è rinnovabile tacitamente.

La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario; in questo caso al Concessionario saranno rimborsate, senza interessi, le spese sostenute fino a quel momento, opportunamente documentate, per le sole opere di miglioria e/o innovazione regolarmente autorizzate e ammesse a relativa compensazione.

Il Concessionario ha la possibilità di recedere dalla gestione dell'impianto segnalando la propria volontà, con comunicazione scritta da inoltrare al Concedente mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno tre mesi della data in cui si intende recedere; in questo caso nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese sostenute per le opere di miglioria e/o innovazione.

Art. 7 – FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, d'intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica dell'impianto sportivo favorendo e privilegiando le richieste d'uso avanzate da soggetti singoli o associati, particolarmente svantaggiati.

Il Concedente si riserva le funzioni di indirizzo generale e di controllo sul corretto, completo ed equo uso dell'impianto sportivo, sul rispetto degli orari minimi garantiti, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale.

Il Concedente si riserva altresì di effettuare le verifiche periodiche, da eseguire almeno una volta l'anno, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile e per verificare le eventuali opere di manutenzione necessarie.

Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando il Concedente da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari Enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

Art. 8 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di far subentrare, nella concessione di cui al presente contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione.

La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione dell'impianto sportivo.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto:

- 1) ad assicurare il rispetto e la realizzazione di quanto previsto nella offerta tecnica presentata nel corso della procedura di selezione;
- 2) a prestare la propria collaborazione tecnico—organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente e/o con gli organismi scolastici locali; a tal fine sono da favorire le attività sportive di particolare valore educativo e sociale aperte a tutte le realtà di cui al successivo art. 15;
- 3) a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
- 4) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l'uso dell'impianto, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per evitare danni a cose e persone;
- 5) a garantire, nel caso di gare ovvero manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, il rispetto della normativa vigente in materia o delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, coordinandosi con le forze di polizia al fine di prevenire episodi di violenza verso cose o persone;
- 6) a vigilare affinché, per le attività sportive che si svolgono nell'impianto, sia assicurata la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- 7) a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'organizzazione dell'attività sportiva posta in essere;
- 8) ad installare, a proprio onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate;
- 9) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vigente normativa;
- 10) ad assicurare il necessario personale per la vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto;
- 11) a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso;
- 12) a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici;
- 13) a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico;
- 14) a concordare con il Concedente forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte dell'impianto in concessione, non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimane a totale carico del Concessionario l'onere e la cura di tali spazi;
- 15) a favorire l'apertura degli impianti alle attività scolastiche, senza oneri per il concedente e/o la scuola.
- Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.

Art. 10 – MANUTENZIONI

Manutenzione Ordinaria

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario deve produrre, a richiesta del competente ufficio tecnico comunale, un piano di manutenzione di tutti i beni consegnati.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso dell'impianto sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, con l'obbligo di effettuare tutte le necessarie operazioni di verifica e controllo.

In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

- 1) la sistemazione dei manti di copertura con sostituzione degli elementi rotti;
- 2) la riparazione, ripristino e pulizia di pluviali e gronde;
- 3) la sigillatura di converse, scossaline, ecc. e sostituzione dei tratti fatiscenti;
- 4) il rappezzo di guaine e coperture impermeabili;
- 5) l'eliminazione di infiltrazioni di acqua;
- 6) la sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate e, ove necessario, la sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali nonché la rimessa in quota dei pozzetti, sostituzione dei sifoni compresa la sistemazione dell'area circostante;
- 7) la sostituzione dei sigilli o dei coperchi dei pozzetti;
- 8) la periodica disinfestazione, igienizzazione e derattizzazione;
- 9) la sistemazione dei serramenti e degli infissi compreso la sostituzione di ferramenta e degli organi funzionali, la stuccatura e verniciatura conservativa, la sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
- 10) il rappezzo di intonaci esterni ed interni, previa rimozione delle parti pericolanti, ed il ripristino di controsoffitti se presenti;
- 11) il controllo statico a vista dei manufatti edilizi e, eventualmente, la segnalazione ai competenti Uffici del Concedente per i conseguenti provvedimenti;
- 12) le riprese di pavimentazioni esterne ed interne, rivestimenti e battiscopa, con sostituzione delle piastrelle e battiscopa rotte o mancanti;
- 13) la riparazione di cancelli, ringhiere, paletti, infissi e di quanto altro in ferro, nonché la loro periodica verniciatura conservativa;
- 14) le tinteggiature degli edifici, comprese le parti comuni;
- 15) la pulizia di w.c., docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
- 16) la riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allaccio ENEL, compresa la sostituzione di placche, frutti, lampade di qualsiasi tipo;
- 17) la riparazione degli impianti antincendio e di quelli per le luci di emergenza;
- 18) la riparazione o rappezzo della viabilità interna, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali;
- 19) la pulizia periodica dei pozzetti di raccolta delle acque bianche e la eventuale sostituzione delle botole rotte, la pulizia giornaliera delle aree esterne, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti e relativo smaltimento del materiale;
- 20) la pulizia di erbe infestanti, sfalcio di prati e relativo smaltimento del materiale, lavorazioni del terreno, annaffiatura del materiale vegetale;
- 21) la potatura di siepi e cespugli, ecc. e manutenzione degli arredi che insistono sulle aree verdi;
- 22) tutte le opere necessarie a mantenere in perfetta efficienza l'impianto in concessione e la sostituzione di tutte le parti mobili in esso ricompreso, quali a titolo esemplificativo: reti, pali, tabelloni, ecc..

L'adeguamento, nel tempo, dell'impianto sportivo alle norme federali in materia di omologabilità e/o a quanto altro imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico, sono di competenza del Concessionario, limitatamente agli interventi rientranti nell'ordinaria manutenzione.

Manutenzione Straordinaria

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella manutenzione ordinaria.

Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

È prevista la possibilità, da parte del Concessionario, di realizzare interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dal Concedente, a mezzo di proprio personale; in tal caso il Concedente provvederà alla fornitura del materiale necessario per tali interventi.

Art. 11 – RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI

Il Concessionario può eseguire opere di ripristino, migliorie e/o innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al competente ufficio tecnico del Concedente, che dovrà rilasciare il parere preventivo e vincolante, previe le approvazioni di Legge.

Tali opere possono essere eseguite a proprie spese dal Concessionario ovvero possono essere oggetto di compartecipazione alle spese da parte del Concedente mediante quantificazione dell'importo riconoscibile con apposito atto della Giunta Comunale.

Il Competente ufficio tecnico del Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o modifiche al progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato investimento economico.

Ad ultimazione delle opere, il collaudo sarà effettuato da un tecnico abilitato designato dal Concedente.

A tal fine il Concessionario si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa.

Il Concedente, per mezzo di proprio personale, avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione tecnico amministrativa, nonché di avere sempre e comunque libero accesso all'impianto durante i lavori di ripristino funzionale, di miglioria e/o innovazione.

Il concessionario è responsabile di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori esonerando sin da ora il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti ed anche per propria colpa o negligenza, sollevando il Concedente da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro chiunque provochi danni materiali all'impianto, alle attrezzature ed agli arredi; il Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e persone per il mancato rispetto delle norme interne d'uso.

A garanzia dei rischi di tutti gli utenti dell'impianto, il concessionario è tenuto a stipulare durante l'attività di gestione dell'impianto, una adeguata polizza assicurativa, che preveda un massimale di euro 500.000,00 per danni alle strutture esistenti ed una polizza per euro 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi che frequentino l'impianto.

Copia di dette polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, il Concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 14 – MODALITÀ -- TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio – sportive sono del Concessionario.

Il Concessionario stabilisce le tariffe per soggetti particolarmente svantaggiati e le istituzioni scolastiche.

Il Concessionario, previo accordo con l'Amministrazione, stabilisce condizioni agevolate e/o gratuite per i cittadini residenti nel Comune di Campli.

Art. 15 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Gli Impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente senza limitazioni di tempo ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b) dall'Amministrazione comunale concedente, per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali per un numero massimo di 10 giornate l'anno, concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati ed altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito:
- c) dalle istituzioni scolastiche del Comune nel corso dell'anno scolastico mediante l'applicazione di tariffe di utilizzo agevolate;
- d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedono l'uso per finalità di cui al precedente art 3. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe. Tali tariffe, su richiesta, possono essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b) e c).

Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b) c) e d) è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- 1) apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- 2) supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- 3) presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso degli impianti o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a garantire, a propria totale cura e spese, tutto quanto sia necessario per il corretto e funzionale uso dell'impianto sportivo, ivi compresa la custodia e la pulizia.

Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conduzione degli impianti e lo svolgimento della funzione di "Terzo Responsabile".

Il Concessionario può organizzare, all'interno dell'impianto sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Concedente provvede alla risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:

- a. grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b. realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
 - c. mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
- d. indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione; e. aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
- f. non fruibilità prolungata dell'impianto e/o di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto sportivo tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata;
- g. rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- h. mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentiti eventualmente gli enti terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.) si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo ed il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'ufficio ed a spese del Concessionario.

Art. 17 – UTENZE

Il concessionario si obbliga a farsi carico del pagamento delle utenze per i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

Art. 18 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma e contenuti, all'interno dell'impianto sportivo in Concessione, assumendosi l'onere del pagamento delle dovute imposte.

Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal materiale pubblicitario.

La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine

pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Art. 19 – RAPPORTI CON GLI UTENTI

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed informare gli utenti sulle modalità d'uso dell'impianto sportivo; in particolare deve:

- 1) portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d'uso dell'impianto sportivo e degli eventuali servizi collaterali;
- 2) informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d'uso dell'impianto;
- 3) indicare il responsabile della gestione dell'impianto sportivo ed il suo recapito ove essere reperibile;
- 4) fornire precise indicazione sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e proposte.

Art. 20 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, in concomitanza con l'attività sportiva, può esercitare la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà preventivamente munirsi delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 21 – NORME DI SICUREZZA

Compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione.

Art. 22 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il verbale di consegna, nello stato di fatto in cui si trova l'impianto sportivo, dovrà essere redatto entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione dal responsabile competente dell'Ufficio Tecnico.

Contestualmente al termine della Concessione sarà redatto un verbale di riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna.

In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene il Concessionario è tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere certificato dal Concedente.

Art. 23 – CONTENZIOSO

Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Teramo.

Art. 24 – SPESE E DOCUMENTAZIONE

Ai fini della stipula della presente convenzione, il concessionario deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Statuto dell'associazione;
- 2) elenco dei soci e del Consiglio Direttivo;
- 3) numero degli iscritti per anno di nascita;

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

- 4) polizze assicurative;
- 5) garanzie previste.

Art. 25 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere, mediante atto scritto, integrata ovvero aggiornata e/o modificata in caso di oggettive esigenze sopraggiunte.

Art. 26 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente detto nella presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, ecc.

Le spese inerenti il presente atto, le imposte, tasse e quanto altro occorre sono a carico del Concessionario.

Per il Comune di Campli (Concedente)
Per l'Associazione (Concessionario)

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CIG ZD22DE5102)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

IL SOTTOSCRITTO			
NATO A	(Prov	v.), IL _	
RESIDENTE A		C.A.P	IN
VIA	T	EL	
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENT	TANTE DI:		
□ ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTI	VA DILETTANTISTI	CA	
□ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA			
□FEDERAZIONE SPORTIVA DILETTA	NTISTICA		
□ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SO	OCIETÀ SPORTIVE		
□ENTE, DI QUALSIASI NATURA	CHE PROMUOV	VE ATTIVITÀ	SPORTIVE
DILETTANTISTICHE			
□ALTRO			
(denominazione e ragione sociale)			
SEDE LECALE			
SEDE COED ATIVA			
SEDE OPERATIVA	DADTITA I	37 A	
CODICE FISCALE			
REFERENTE PER LA GARA			
TELEFONO			
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRIS			
INDIRIZZO E-MAIL			
PEC			
			

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità,

DICHIARA

a) l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) in particolare, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali rappresentanti dell'impresa di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) l'assenza di procedure concorsuali o fallimentari in corso;
- e) il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle prestazioni oggetto della procedura;
- f) che l'Associazione/Società sportiva è in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- g) di aver piena conoscenza di tutte le condizioni dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione e di accettarle tutte senza eccezione alcuna;
- h) di essere in possesso della partita IVA n. ______ e del codice fiscale n. _____ e l'eventuale iscrizione ad una Federazione Sportiva Italiana;
- i) di essere a conoscenza della consistenza, dello stato di conservazione e dell'ubicazione dell'impianto;
- j) di essere in regola con i pagamenti relativi a tasse, imposte o canoni nei confronti del Comune di Campli, pena l'esclusione dalla partecipazione all'avviso pubblico;
- k) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e del conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi rispettivamente degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Allega:

 $D \wedge T \wedge$

- copia documento identità;
- statuto dell'associazione e/o atto costitutivo da cui risulti la natura giuridica del partecipante e l'attività esercitata.

DATA		
	FIRMA DEL DICHIARANTE	

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CIG ZD22DE5102)

OFFERTA TECNICA

IL SOTTOSCRITTO			
NATO A			
RESIDENTE A		C.A.P	IN
VIA			
QUALITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE DI:			
□ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTAN	NTISTICA		
□ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA			
□FEDERAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA			
□ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SOCIETÀ SPOR	RTIVE		
□ENTE, DI QUALSIASI NATURA, CHE PF	ROMUOVE	ATTIVITÀ	SPORTIVE
DILETTANTISTICHE			
□ALTRO			
(denominazione e ragione sociale)			
SEDE LEGALE			
SEDE OPERATIVA			
CODICE FISCALE PAR'	TITA IVA		
REFERENTE PER LA GARA			
TELEFONO	FAX		
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA I			
INDIRIZZO E-MAIL			

DICHIARA

ai sensi dell'art. 8 dell'avviso di selezione pubblica:

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili:

piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;

parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;

nessuna rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;

b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto:

soggetto che ha sede legale nel Comune di appartenenza degli impianti; soggetto che ha sede legale in un altro Comune;

c) numero di tesserati dell'associazione:

soggetto che ha un numero di tesserati superiore a 50; soggetto che ha un numero di tesserati compreso tra 20 e 49; soggetto che ha un numero massimo di 19 tesserati;

d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili, alla data di pubblicazione dell'avviso:

attività svolta; attività mai svolta;

e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo:

anzianità superiore a 3 anni; anzianità fino a 3 anni;

f) livello di attività svolta dall'associazione:

attività agonistica; attività amatoriale;

g) esperienza nella gestione di impianti sportivi:

esperienza nella gestione di impianti sportivi; nessuna esperienza nella gestione di impianti sportivi;

h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori:

attività svolta con istruttori qualificati; attività svolta senza istruttori o con istruttori non qualificati;

i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI:

anzianità superiore a 20 anni; anzianità fino a 20 anni;

j) anzianità di iscrizione al registro CONI:

anzianità superiore a 20 anni; anzianità fino a 20 anni

Ιe	attività	dovranno	essere	documentate.

DATA			
1 / A 1 A			

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ARENA DEI PINI" SITO IN CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CIG ZD22DE5102)

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO		NATO
A	, IL	RESIDENTE A
	C.A.P	IN VIA
	TEL	
IN QUALITÀ LEGALE RAPPRES	ENTANTE DI:	
□ ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SI	PORTIVA DILETTANTISTICA	
□ENTE DI PROMOZIONE SPORT	TIVA	
□FEDERAZIONE SPORTIVA DIL	ETTANTISTICA	
□ ASSOCIAZIONE TEMPORANE	A DI SOCIETÀ SPORTIVE	
□ENTE, DI QUALSIASI N	NATURA, CHE PROMUOVE	ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE		
□ALTRO		
(denominazione e ragione sociale)		
SEDE LEGALE		
SEDE OPERATIVA		
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	
REFERENTE PER LA GARA		
	OFFRE	
il rialzo di €	(in lettere)
sul canone annuo minimo posto a	base di gara di € 750,00.	
	PERTANTO	
il canone annuo da versare al Con	mune di Campli in caso di aggiud	icazione della procedura d
selezione è pari a €	(in lettere)
ed il canone complessivo per la	durata di sei anni del contrattato	o da versare al Comune d
Campli in caso di aggiudicazione	e della procedura di selezione è j	pari a €
(in lettere)	
DATA		
	MBRO E FIRMA DEL LEGALE	RAPPRESENTANTE



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



Prot. 10627 del 30/07/2020

Al responsabile Lorenza De Antoniis Presso Sede Comune di Campli l.deantoniis@comune.campli.te.it

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA CAMPO SPORTIVO "ARENA DEI PINI"

L'impianto sportivo è ubicato nella zona del Fondovalle di Campli a ridosso del torrente Fiumicino, risulta censito nel patrimonio del Comune di Campli ed è composto:

- Campo da Basket della superficie complessiva di mq 677,70;
- Due canestri fissi in ferro
- Recinzione su tre lati avente un altezza media di m. 2
- Due cancelli di accesso pedonale al campo e uno carrabile;
- Locale spogliatoio con servizi igienici;
- Impianto di illuminazione;

Nell'area adiacente il campo è inoltre presente un area camper attrezzata per la ricarica e lo smaltimento dei reflui composta da una colonnina di ricarica e una piattaforma collegata alla fognatura per lo svuotamento dei reflui del Camper.

DATI P.R.G.

Il campo sportivo in oggetto è in zona E "AGRICOLA"

DATI CATASTALI

E' censito al catasto terreni del comune di Campli al F 42 p.lle 368 e 193;

CONSIDERAZIONI

Si precisa che i gradoni adiacenti il campo non sono utilizzabili e l'intero impianto è in stato di abbandono e degrado.

Si fa presente che il canone annuo per la concessione dell'impianto si aggira intorno a € 750,00.

Inoltre si precisa che sull'area in oggetto non risultano richieste di finanziamenti

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - F

LEGENDA


"Arena dei Pini"

AREA OGGETTO D' INTERVENTO

Tav. 2/b Zona agricola E - Fuori Tavola


Scala 1:2000

PIANTA AREA D'INTERVENTO - Scala 1:200



SO H


- INQUADRAMENTO GENERALE DELL' AREA D' INTERVENTO -



RIFERIMENTO PLANIMETRICO AREA D'INTERVENTO -

STRALCIO COROGRAFIA Fg. n.º 33 DELLA CARTA D' ITALIA

Scala 1:25000



ainsetrie

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE Foglio n.º 42 - P.lla n.º 193 e P.lla n. 368

Scala 1:2000

